

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 MAGGIO 2017

(proposta dalla G.C. 27 aprile 2017)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	ROSSO Roberto
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	TEVERE Carlotta
FASSINO Piero	MAGLIANO Silvio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	UNIA Alberto

In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri: CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - MORANO Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE PER L'OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTÀ - SCADENZA 31 DICEMBRE 2017. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Pisano, di concerto con il Vicesindaco Montanari.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 novembre 2016 (mecc. 2016 04999/027) è stato approvato lo schema di Convenzione con il CSI Piemonte per l'outsourcing del sistema informativo della Città. Tale Convenzione aveva durata per tutto il 2016 e prevedeva la possibilità, con provvedimento della Giunta Comunale, di rinnovo fino al 31 dicembre 2017.

Nel frattempo sono stati effettuati ulteriori approfondimenti volti a rendere meglio definito e valutabile l'insieme dei diversi momenti attuativi della Convenzione che si configura essenzialmente come un accordo quadro di definizione delle condizioni contrattuali per i successivi affidamenti in house delle attività. A tal proposito è utile ricordare che solo dopo la stipulazione della Convenzione oggetto della presente deliberazione la Città potrà procedere all'approvazione della CTE (Configurazione Tecnico-Economica) dei servizi in continuità ossia tutto l'insieme dei servizi che permettono il quotidiano funzionamento delle diverse componenti in cui si articola l'attuale sistema informativo della Città e delle diverse PTE (Proposte Tecnico-Economiche) ossia dei diversi progetti di sviluppo ed evoluzione del sistema.

La CTE e le diverse PTE definiscono le condizioni contrattuali sia dal punto di vista tecnico che economico e pertanto la loro approvazione è subordinata ad un'adeguata copertura finanziaria, attestata dall'approvazione di ogni specifico impegno di spesa.

Anche al fine di rendere confrontabili le prestazioni del CSI con il mercato dei servizi IT italiano il Consorzio ha definito a fine 2016 un nuovo Catalogo dei servizi, che costituisce l'allegato 1 alla presente deliberazione.

Inoltre, sempre per rendere più esplicito l'insieme delle attività oggetto della CTE e delle PTE, sono stati definiti due schemi generali che dovranno essere utilizzati, rispettivamente, per la CTE 2017 e per le diverse PTE di valore superiore ad Euro 100.000,00.

Si è ritenuto necessario introdurre tale soglia perché le informazioni richieste sono piuttosto complesse e mal si adattano agli affidamenti di importo inferiore che in genere corrispondono ad evoluzioni limitate di sistemi già operanti e non ad un'integrale riprogettazione degli stessi. Proprio per la complessità delle informazioni richieste per le PTE di valore superiore ad Euro 100.000,00 si è previsto che siano precedute da uno studio di fattibilità.

Inoltre, le PTE di importo superiore ad Euro 40.000,00 sono preventivamente approvate dalla Giunta Comunale.

Va comunque sottolineato che sia il Catalogo che gli schemi di CTE e PTE vadano visti come work in progress e sottoposti quindi ad una continua revisione per avvicinarsi sempre più alle esigenze di trasparenza e di confrontabilità con il mercato.

In tale logica gli schemi allegati potranno essere ulteriormente modificati per meglio adattarsi alle esigenze dell'Amministrazione.

Come già previsto nella Convenzione scaduta lo scorso dicembre, il CSI darà attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 512, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015),

ricorrendo quindi ai servizi presenti in convenzioni o accordi di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori. Solo in caso di comprovata impossibilità ad utilizzare tali canali di acquisto il CSI potrà ricorrere ad altri operatori di mercato nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica proprie della Pubblica Amministrazione.

In virtù del rapporto interorganico con le Amministrazioni consorziate che hanno affidato in house al CSI la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo, risultano pertanto "ribaltati" sul CSI stesso gli adempimenti connessi alla Legge di Stabilità 2016 almeno per le attività oggetto di affidamento.

La struttura del rapporto consortile tra la Città e il CSI, che prevede una Convenzione quadro, oggetto della presente deliberazione, e successive CTE e PTE che indicano i valori economici dei singoli affidamenti, richiede una precisazione rispetto a quanto previsto per il regime degli affidamenti in house dal D.Lgs. n. 50/2016, articolo 192. In particolare, l'articolo 192, comma 2, recita: "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

La verifica della congruità economica dei singoli atti di affidamento, corrispondenti alle CTE e PTE, non potrà che avvenire in tale sede.

Viceversa, è necessario evidenziare le ragioni che motivano il rinnovo di un rapporto in house con CSI Piemonte partendo dalla situazione attuale.

La Città di Torino, così come altri importanti enti consorziati, ha attivato da oltre due decenni un global outsourcing verso il CSI Piemonte, consorzio tra le pubbliche amministrazioni locali piemontesi istituito con Legge Regionale n. 48/1975.

Conseguentemente la Città ha trasferito al momento dell'outsourcing le risorse professionali che costituivano il CED interno, limitando la struttura interna a poche unità di presidio delle funzioni amministrative e contabili relative ai contratti con CSI. Solo in anni più recenti la Città ha rinnovato il presidio interno immettendo alcuni giovani laureati che attualmente costituiscono circa la metà del nucleo composta da una quindicina di dipendenti che si interfacciano con gli uffici di CSI nella definizione dei fabbisogni e nella realizzazione delle diverse attività di gestione e sviluppo del sistema informativo comunale. Sistema informativo che ha dimensioni significative (circa 120.000 function point rappresentano un dato indicativo delle sue dimensioni), elevata complessità, in quanto si tratta di applicativi e basi dati integrati, ma anche elevata criticità derivante dalla forte obsolescenza tecnologica per la drastica riduzione delle risorse per le riprogettazioni che perdura da più anni.

Qualsiasi soluzione alternativa all'attuale regime di affidamento in house con il ricorso ad

affidamenti sul mercato risulta inapplicabile per la mancanza di una struttura interna che sia in grado di governare le strategie IT dell'Amministrazione e di selezionare, indirizzare, controllare una pluralità di fornitori esterni individuati attraverso procedure pubbliche. Qualora l'indirizzo dell'Amministrazione fosse quello di recedere dal Consorzio, le procedure da attivare e concludere (ad esempio: assunzione diretta di figure professionali anche di alto livello e/o selezione di un avviso di un affiancamento alla Città; individuazione dei fornitori di mercato attraverso procedure pubbliche; realizzazione delle attività di concreta migrazione dei sistemi alla nuova gestione) richiederebbero presumibilmente almeno 2/3 anni. La scelta di avvalersi di fornitori di mercato uscendo dal regime in house è quindi praticabile nel medio periodo, ma risulta totalmente irrealistica se riferita al periodo temporale della Convenzione oggetto della presente deliberazione, e costituisce una imprescindibile motivazione alla scelta di rinnovo per il 2017.

Tuttavia, il citato articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 fa esplicito riferimento anche ad altri fattori che possono motivare il mancato ricorso al mercato: "i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Tralasciando per ora gli aspetti più legati all'efficienza ed all'economicità, affrontabili solo nelle successive fasi di approvazione di CTE e PTE, che esplicitano in dettaglio le attività ed i corrispondenti valori economici, è opportuno interrogarsi su quali benefici può portare alla collettività una gestione consortile in house dei sistemi informativi.

A tal fine, è probabilmente opportuno spostare l'attenzione dal singolo ente (nel caso, alla Città di Torino) verso il sistema della pubblica amministrazione locale torinese (e piemontese) che costituisce il bacino di riferimento del CSI Piemonte.

In tale ottica, la presenza di un consorzio in house ha reso possibile una maggior integrazione tra i servizi delle diverse amministrazioni, favorendo politiche di collaborazione e facilitando la costruzione di strumenti condivisi per interagire con i cittadini.

Non a caso, nella discussione della Agenda Digitale si fa sempre più riferimento alla costruzione di poli e piattaforme regionali integrate con i servizi proposti a livello di infrastruttura immateriale nazionale (ad esempio: PagoPA, SPID, NoiPA, ...).

Si tratta quindi di un beneficio che non è ragionevolmente possibile valutare economicamente, se non in termini di "costo di sostituzione" (quanto costerebbe creare una struttura consortile in un territorio in cui ciascuna amministrazione procede oggi senza alcun coordinamento o cooperazione a livello territoriale) che sarebbero comunque difficilmente oggettivabili.

Un ulteriore beneficio è rappresentato da una struttura consortile in grado di aggregare una quota importante della domanda pubblica di servizi informatici e che in tal modo concorre al rafforzamento del comparto delle aziende IT torinesi e piemontesi, mantenendo altresì sul territorio un insieme di competenze professionali e tecnologiche che altrimenti andrebbero disperse. E' infatti noto come la presenza di aziende medio-grandi sia un elemento che funziona

come attrattore di altre realtà produttive, e di competenze professionali, anche nel caso di una tipologia di servizi che molto si presta alla delocalizzazione, quali sono i servizi IT.

Infine, un elemento tutt'altro che secondario è rappresentato dal lock in tecnologico: si tratta di una situazione di fatto che deriva sia dalla asimmetria informativa/tecnologica, sia dai costi di migrazione ad un diverso fornitore alle scadenze contrattuali. E' di tutta evidenza come, dopo più di due decenni di global outsourcing verso CSI gli enti consorziati, e quindi anche la Città, siano poveri di adeguate competenze tecnologiche, presenti viceversa nel CSI. Si tratta, tuttavia, di un lock in tecnologico nei confronti di un consorzio pubblico in house, che quindi va visto come un organo della stessa amministrazione che persegue i suoi stessi obiettivi. Volendo estremizzare, è lo stesso tipo di vincolo che esiste nei confronti di uffici interni depositari di competenze specialistiche. Ben diverso, quindi, dal vincolo nei confronti di un fornitore di mercato.

Connessi al lock in tecnologico, ma non coincidenti con esso, sono i vincoli rappresentati dai costi di migrazione, in caso di cambio di fornitore, generalmente elevati nel caso di software as a service (SAAS), ma comunque significativi anche solo nel cambio di infrastruttura tecnologica.

Anche in questo caso, una adeguata strategia di acquisizione dei servizi da parte del consorzio concorre a contenere i costi del sistema in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. In coerenza con tale obiettivo, anche su indicazione della Città, il CSI privilegia soluzioni:

- open source;
- acquisite sul mercato e prioritariamente attraverso il riuso, con contratti anche quinquennali di manutenzione ed adeguamento normativo;
- circoscritte progressivamente alle componenti specialistiche di governance e di integrazione con le diverse componenti del sistema informativo comunale;
- condivise con le altre amministrazioni, ricorrendo al mercato per le componenti meno critiche per quanto concerne il rischio di lock in tecnologico e la privacy, e comunque di basso impatto sui servizi di rilevanza strategica per l'ente.

I fattori sopra indicati (struttura consortile per integrazione e condivisione dei servizi tra le PA locali; impatto sulla competitività del territorio; attenuazione del lock in tecnologico con i fornitori di mercato) definiscono una serie di benefici per la collettività torinese e piemontese che supportano la decisione di affidamento in house dei servizi informatici al CSI Piemonte. Come già precedentemente affermato, è di fatto molto aleatoria qualsiasi quantificazione economica dei benefici, mentre al contrario la ricaduta sui costi può avere effetti negativi per le amministrazioni. Valga come esempio, certamente banale, la gestione dei call center, spesso "esportata" in paesi a basso costo del lavoro con effetti immediatamente negativi sui livelli occupazionali italiani.

Fatte salve queste considerazioni, l'attuale normativa (articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016) prevede espressamente che le amministrazioni effettuino "la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del

mancato ricorso al mercato". Tuttavia, come in precedenza evidenziato, tali valutazioni sono possibili solo in sede di successiva approvazione della CTE annuale e delle diverse PTE, in quanto solo in tale sede vengono specificati i contenuti ed i costi delle diverse attività, mentre la Convenzione oggetto della presente deliberazione definisce le condizioni generali del rapporto in house con il CSI, ma non stabilisce nell'immediato alcun affidamento di servizio; affidamenti che viceversa avvengono solo al momento dell'approvazione delle PTE/CTE precedute dal relativo impegno di spesa.

La Convenzione stabilisce quindi alcune modalità secondo cui Città e CSI dovranno ottemperare a quanto stabilito nell'articolo 192.

In particolare, la Convenzione (articolo 6 comma 2) prevede che "le stime economiche a preventivo, espresse per i servizi di cui alla presente Convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., da centrali di committenza regionali, (da altri soggetti aggregatori) o disponibili sul MEPA per servizi analoghi, e devono comunque essere allineati ai prezzi di mercato Il CSI dovrà pertanto preventivamente fornire alla Città tutti gli elementi utili al confronto tra i preventivi esposti e i prezzi di mercato, confronto che dovrà avvenire a parità di condizioni tecnico-economiche, tenuto conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di mancanza di congruità il CSI si impegna sin da ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche a quelle di riferimento".

E' opportuno approfondire meglio alcune problematiche.

In primo luogo, il benchmark principale di confronto è individuato nei diversi accordi o convenzioni messi a disposizione dai diversi soggetti aggregatori pubblici, presupponendo che i valori esposti siano per definizione il riferimento per la pubblica amministrazione italiana. Non si può tuttavia tacere come non tutti i servizi IT necessari siano compresi in accordi/convenzioni/o sul MEPA, nel qual caso può essere piuttosto complessa, lunga ed anche onerosa la determinazione di valori di mercato attendibili, oltretutto per servizi solo in parte qualificabili al pari di ogni altra commodity. In tal caso, il riferimento non potrà che essere tratto dalla letteratura di settore (articoli, presentazioni di ricerche di mercato, ...) ovvero attraverso incarichi a società di consulenza specializzate (incarichi che sono in genere piuttosto onerosi e che, tra tempi di selezione pubblica e poi di realizzazione del benchmarking, possono risultare incompatibili con le necessità dell'Amministrazione).

Nel caso specifico del rapporto tra la Città ed il Consorzio, con acquisizione di servizi in regime di esenzione IVA (Premessa alla Convenzione) i valori di benchmark dovranno comunque tener conto, per la Città, della componente di IVA indetraibile pari mediamente a circa il 10% del valore della commessa che il Consorzio deve ribaltare come costo, mentre i valori di mercato devono parimenti tener conto dell'IVA che la Città deve pagare nella sua totalità (22%). Si tratta di una facilitazione fiscale che avvantaggia i consorzi ed i singoli consorziati, e che si basa sul presupposto inderogabile che il consorzio attribuisca la totalità dei propri costi ai consorziati stessi tenuto conto che il Consorzio, per sua natura giuridica, deve conseguire il pareggio di

bilancio. In tale regime, sarebbe poco incisivo un sistema di penali, in quanto i costi delle stesse verrebbero poi attribuiti nuovamente ai consorziati in sede di conguaglio. Per disincentivare meccanismi di de-responsabilizzazione, è stato comunque previsto (articolo 16 comma 5) di individuare modalità di monitoraggio congiunte di output misurabili collegandole ai sistemi di incentivazione del personale.

Tornando ancora sulle valutazioni di congruità ex articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno specificare che la congruità economica dovrà essere definita sul costo complessivo della fornitura, mentre le singole voci specifiche potranno essere superiori ai valori delle convenzioni o accordi proposti da soggetti aggregatori. In tal caso, pur a fronte di una congruità complessiva, dovrà essere chiarita la causa degli scostamenti di maggior entità, anche al fine di individuare ulteriori meccanismi di razionalizzazione dei costi.

Va meglio definita una ulteriore questione collegabile alla Convenzione: la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), articolo 1, comma 512 e seguenti, prevede che gli enti provvedano agli approvvigionamenti IT esclusivamente attraverso Consip o gli altri soggetti aggregatori, procedendo in altro modo solo previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile (su Consip o altro aggregatore) o non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione (comma 516). A fronte di tale disposizione, si è ritenuto che nel caso di CSI Piemonte, ossia di un soggetto in house con il quale si configura un rapporto interorganico (CSI opera come organo della amministrazione svolgendo delle funzioni strumentali per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo) gli obblighi siano ribaltati sul CSI stesso. Coerentemente con tale impostazione, l'Assemblea dei consorziati nella primavera 2016 ha definito le competenze dei diversi organi consortili in merito alle autorizzazioni alle deroghe agli acquisti su Consip o altri soggetti aggregatori. Va altresì ricordato che, sempre fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, articolo 192 e dalla Legge n. 208/2015, il CSI è tenuto ad approvvigionarsi presso Consip o altri soggetti aggregatori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare lo schema di Convenzione con il CSI Piemonte per l'outsourcing del sistema informativo della Città, con scadenza il 31 dicembre 2017 (all. 1 - n.) alla presente deliberazione (compresi i tre allegati allo schema) per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare la Giunta Comunale ad approvare eventuali revisioni degli schemi di CTE e di PTE (secondo e terzo allegato allo schema di Convenzione);
- 3) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico (all. 2 - n.);
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

L'ASSESSORA

F.to Pisano

IL VICESINDACO

F.to Montanari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZI TELEMATICI

F.to Togliatto

IL DIRIGENTE SERVIZIO

SPORTELLI PER L'EDILIZIA ED

URBANISTICA, SISTEMA INFORMATIVO

E TERRITORIALE

F.to Caddia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Azzarà Barbara, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Rosso Roberto, Tisi Elide

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 25

VOTANTI 22

ASTENUTI 3:

Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Azzarà Barbara, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Rosso Roberto, Tisi Elide

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 25

VOTANTI 22

ASTENUTI 3:

Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
